

**ORDINI ESECUTIVI**

Ordine esecutivo per promuovere la libertà religiosa internazionale

— LEGGE E GIUSTIZIA

Rilasciato il: 2 giugno 2020



Dall'autorità conferita a me in qualità di Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, è così ordinato:

Sezione 1 . Politica . (a) La libertà religiosa, la prima libertà dell'America, è un imperativo morale e di sicurezza nazionale. La libertà religiosa per tutte le persone in tutto il mondo è una priorità di politica estera degli Stati Uniti e gli Stati Uniti rispetteranno e promuoveranno con forza questa libertà. Come affermato nella strategia di sicurezza nazionale del 2017, i nostri fondatori hanno inteso la libertà religiosa non come una creazione dello stato, ma come un dono di Dio per ogni persona e un diritto che è fondamentale per il fiorire della nostra società.

(b) Le comunità e le organizzazioni religiose e le altre istituzioni della società civile sono partner vitali negli sforzi del governo degli Stati Uniti per promuovere la libertà religiosa in tutto il mondo. La politica degli Stati Uniti è quella di impegnarsi in modo solido e continuo con le organizzazioni della società civile - comprese quelle di paesi stranieri - per informare le politiche, i programmi e le attività del governo degli Stati Uniti relativi alla libertà religiosa internazionale.

Sec . 2 . Priorità alla libertà religiosa internazionale . Entro 180 giorni dalla data del presente ordine, il Segretario di Stato (Segretario) deve, in consultazione con l'Amministratore dell'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale (USAID) degli Stati Uniti, sviluppare un piano per dare priorità alla libertà religiosa internazionale nella pianificazione e attuazione di Politica estera degli Stati Uniti e nei programmi di assistenza estera del Dipartimento di Stato e USAID.

Sec . 3 . Finanziamento dell'assistenza estera per la libertà religiosa internazionale. a) Il segretario, in consultazione con l'amministratore dell'USAID, stanziava un bilancio di almeno \$ 50 milioni per anno fiscale per programmi che promuovono la libertà religiosa internazionale, nella misura fattibile e consentita dalla legge e subordinatamente alla disponibilità di stanziamenti. Tali programmi devono includere quelli intesi ad anticipare, prevenire e rispondere agli attacchi contro individui e gruppi sulla base della loro religione, compresi i programmi progettati per aiutare a garantire che tali gruppi possano perseverare come comunità distinte; promuovere la responsabilità per gli autori di tali attacchi; assicurare la parità di diritti e tutele legali per individui e gruppi indipendentemente dalle convinzioni; migliorare la sicurezza delle case di culto e degli spazi pubblici per tutte le fedi; e per proteggere e preservare i patrimoni culturali delle comunità religiose.

(b) I dipartimenti esecutivi e le agenzie (agenzie) che finanziano i programmi di assistenza all'estero assicurano che le entità religiose e religiose, comprese le entità ammissibili in paesi stranieri, non siano discriminate sulla base dell'identità religiosa o delle convinzioni religiose quando competono per il finanziamento federale , nella misura consentita dalla legge.

Sec . 4 . Integrazione della libertà religiosa internazionale nella diplomazia degli Stati Uniti. a) Il segretario dirige i capi missione nei paesi di particolare preoccupazione, nei paesi della lista di controllo speciale, nei paesi in cui vi sono entità di particolare preoccupazione e in tutti gli altri paesi che hanno commesso o tollerato violazioni della libertà religiosa come indicato in la relazione annuale sulla libertà religiosa internazionale richiesta dalla sezione 102 (b) dell'International Religious Freedom Act del 1998 (legge pubblica 105-292), come modificata (la "legge"), per sviluppare piani d'azione globali per informare e sostenere gli sforzi degli Stati Uniti per promuovere la libertà religiosa internazionale e incoraggiare i governi ospitanti a compiere progressi nell'eliminazione delle violazioni della libertà religiosa.

(b) Nelle riunioni con le loro controparti in governi stranieri, i capi delle agenzie, ove appropriato e in coordinamento con il Segretario, sollevano preoccupazioni riguardo alla libertà religiosa internazionale e ai casi che coinvolgono persone imprigionate a causa della loro religione.

(c) Il Segretario promuoverà la politica internazionale di libertà religiosa degli Stati Uniti in sedi bilaterali e multilaterali, se del caso, e dirigerà l'Amministratore dell'USAID a fare altrettanto.

Sec . 5 . Formazione per funzionari federali . (a) Il Segretario richiede a tutti i dipendenti del Dipartimento di Stato della Serie Affari Esteri di intraprendere un addestramento modellato sull'addestramento internazionale sulla libertà religiosa descritto nella sezione 708 (a) del

Foreign Service Act del 1980 (Legge pubblica 96-465) , come modificato dalla sezione 103 (a) (1) del Frank R. Wolf International Religious Freedom Act (Legge pubblica 114-281).

(b) Entro 90 giorni dalla data del presente ordine, i capi di tutte le agenzie che assegnano il personale a posizioni all'estero devono presentare piani al Presidente, attraverso l'Assistente del Presidente per gli affari di sicurezza nazionale, specificando in che modo le loro agenzie incorporeranno il tipo dell'addestramento descritto nella sottosezione (a) di questa sezione sull'addestramento richiesto prima dell'inizio degli incarichi all'estero per tutto il personale che deve essere di stanza all'estero o che dispiegherà e rimarrà all'estero, in un luogo per 30 giorni o più.

(c) Tutti i dipendenti federali soggetti a questi requisiti devono completare la formazione internazionale sulla libertà religiosa non meno frequentemente di una volta ogni 3 anni.

Sec . 6 . Strumenti economici. (a) Il Segretario e il Segretario del Tesoro, in consultazione con l'Assistente del Presidente per gli Affari di sicurezza nazionale, e attraverso il processo descritto nel memorandum presidenziale sulla sicurezza nazionale del 4 aprile 2017 (Organizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale , il Consiglio di sicurezza nazionale e i sottocomitati), sviluppano raccomandazioni per dare la priorità all'uso appropriato degli strumenti economici per promuovere la libertà religiosa internazionale nei paesi di particolare preoccupazione, nei paesi della lista di controllo speciale, nei paesi in cui vi sono entità di particolare preoccupazione e altri paesi che hanno commesso o tollerato violazioni della libertà religiosa come indicato nella relazione richiesta dalla sezione 102 (b) della legge. Tali strumenti economici possono comprendere, se del caso e nella misura consentita dalla legge,

(b) Il Segretario del Tesoro, in consultazione con il Segretario di Stato, può prendere in considerazione l'imposizione di sanzioni ai sensi del decreto esecutivo 13818 del 20 dicembre 2017 (blocco della proprietà delle persone coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani o corruzione), che, tra l'altro cose, attua il Global Magnitsky Human Rights Accountability Act (legge pubblica 114-328).

Sec . 7 . Definizioni . Ai fini del presente ordine:

(a) "Paese di particolare interesse" è definito come previsto nella sezione 402 (b) (1) (A) della Legge;

(b) "Entità di particolare interesse" è definita come previsto nella sezione 301 del Frank R. Wolf International Religious Freedom Act (Legge pubblica 114-281);

(c) "Elenco di controllo speciale" è definito come previsto nelle sezioni 3 (15) e 402 (b) (1) (A) (iii) della Legge; e

(d) "Violazioni della libertà religiosa" è definito come previsto nella sezione 3 (16) della Legge.

Sec . 8 . Disposizioni generali . (a) Nulla in questo ordine deve essere interpretato per alterare o influenzare in altro modo:

(i) l'autorità concessa dalla legge a un dipartimento esecutivo o agenzia, o il suo capo; o

(ii) le funzioni del direttore dell'Ufficio di gestione e di bilancio relative a proposte di bilancio, amministrative o legislative.

(b) Il presente ordine è attuato in conformità della legge applicabile e soggetto alla disponibilità di stanziamenti.

(c) Questo ordine non ha lo scopo di creare e non creare alcun diritto o beneficio, sostanziale o procedurale, applicabile per legge o in equità da qualsiasi parte contro gli Stati Uniti, i suoi dipartimenti, agenzie o entità, i suoi funzionari, dipendenti o agenti o qualsiasi altra persona.

DONALD J. TRUMP

THE WHITE HOUSE,

2 giugno 2020.